



REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEGLI ALTRI ORGANI COLLEGIALI IN MODALITÀ TELEMATICA

Articolo 1 – Oggetto

- 1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale che si tengono mediante videoconferenza da remoto, nei casi in cui ciò possa favorire il buon funzionamento dell'organo collegiale o contribuire al più proficuo svolgimento dei relativi lavori, su decisione del Sindaco o di chi ne fa le veci nella qualità di Presidente del Consiglio comunale.
- 2. Il medesimo Regolamento, ove applicabile, disciplina anche le riunioni della Giunta comunale e degli altri organi collegiali istituiti presso l'Ente.

Art. 2 Principi e criteri

- 1. Il presente Regolamento è ispirato ai seguenti principi e criteri:
 - a) pubblicità: le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche e, laddove svolte in videoconferenza o nella modalità mista di cui al successivo art. 8 e senza possibilità di partecipazione da parte del pubblico, possono pertanto essere trasmesse in diretta streaming sul portale web istituzionale del comune. Il requisito della pubblicità si intende tuttavia pienamente assolto anche mediante successiva integrale pubblicazione della videoregistrazione della seduta sul portale citato, entro e non oltre il termine in cui sia disposta la pubblicazione degli atti oggetto di deliberazione nella medesima seduta. Fanno eccezione le sedute che abbiano carattere riservato secondo lo Statuto e il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, le riunioni della Giunta comunale e, inoltre, ove ne sia esclusa la pubblicità, quelle degli altri organi collegiali. In ogni caso la diffusione delle videoriprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando l'alterazione del significato delle opinioni espresse, e quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
 - b) trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza, e mediante la preventiva informazione ai Consiglieri comunali contenuta nell'avviso di convocazione;
 - c) tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.

Articolo 3 – Sedute in videoconferenza

- 1. Per seduta in videoconferenza si intende la riunione della Giunta comunale, del Consiglio comunale e della Commissione consiliare nella quale tutti o parte dei componenti e il Segretario partecipano alla seduta a distanza, da un luogo diverso dalla sede istituzionale, utilizzando l'apposita piattaforma digitale; in tal caso la sede della seduta è virtuale.
- 2. Gli strumenti telematici per lo svolgimento della videoconferenza devono rispettare il metodo collegiale e la parità di trattamento dei partecipanti e devono garantire la possibilità:
 - di verificare l'identità dei partecipanti;
 - di regolare lo svolgimento dell'adunanza;
 - di visionare gli atti della riunione e di scambiare i documenti mediante posta elettronica e/o sistemi informatici di condivisione dei file;
 - di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - di consentire a tutti i partecipanti di prendere parte contemporaneamente alla discussione e

- alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno;
- di constatare e proclamare i risultati delle votazioni.
- 3. La piattaforma deve garantire che il Presidente e il Segretario comunale abbiano sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Articolo 4 – Convocazione e svolgimento delle sedute in videoconferenza

- 1. Il Presidente del Consiglio comunale convoca le sedute del Consiglio con le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio Comunale cui si fa rinvio
- 2. L'avviso di convocazione della seduta deve contenere l'espressa indicazione della modalità con cui essa si tiene, precisando se sia previsto o consentito il ricorso alla videoconferenza. All'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.

Articolo 5 Partecipazione alle sedute

- 1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
- 2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.
- 3. Il Presidente e il Segretario comunale possono collegarsi in videoconferenza, assicurando il pieno e corretto svolgimento delle proprie funzioni.
- 4. Ciascun Consigliere o altro soggetto chiamato a partecipare o intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.
- 5. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario comunale, mediante riscontro a video ed eventuale appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti sono tenuti, quando richiesti, a confermare la propria presenza e a garantire l'attivazione e il corretto funzionamento di videocamera e microfono, per consentire o agevolare la propria identificazione.
- 6. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
- 7. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Consiglieri presenti in aula che quelli collegati da remoto.
- 8. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della seduta, il collegamento di uno o più partecipanti risulti impossibile o venga interrotto, per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato la riunione può comunque svolgersi, dando atto dell'assenza giustificata del/dei partecipante/i impossibilitato/i a mantenere il collegamento.

- 9. In caso di problemi di connessione che facciano venir meno il numero legale, qualora vi sia possibilità di ripristino del collegamento in tempi brevi il Sindaco o il Presidente sospende temporaneamente la seduta; in caso contrario, la rinvia.
- 10. Ogni partecipante alla seduta in videoconferenza deve esprimere il proprio voto in modo palese, per alzata di mano o nominativamente.
- 11. Qualora possibile, la seduta in videoconferenza è registrata per la conservazione agli atti.

Articolo 6 – Verbalizzazione

- 1. Oltre a quanto previsto dallo Statuto e/o dai regolamenti dell'Ente, nelle deliberazioni deve essere indicato che la riunione si è svolta in videoconferenza in una sede virtuale; devono inoltre essere specificati il numero e i nominativi dei partecipanti in videoconferenza e le modalità del collegamento.
- 2. Nelle deliberazioni si deve altresì dare conto degli eventuali problemi tecnici che si siano manifestati nel corso della seduta e della votazione.

Articolo 7 – Rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dai presenti criteri e non in contrasto con gli stessi, si rinvia a quanto disposto dallo Statuto e/o dai regolamenti dell'Ente.